



RISPOSTE AI QUESITI

AGGIORNATO AL 06/12/2019

Servizio di campionamento, analisi e attività ad esso correlate, comprese le manutenzioni delle attrezzature e delle strumentazioni, del laboratorio chimico biologico dell'Ente acque della Sardegna - procedura aperta telematica ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. 50/16 da esperirsi sulla piattaforma della Centrale regionale di committenza SardegnaCAT (RdO : rfq_344538) - CIG 8059650993 (gara n. 111AC/2019).

Quesito n. 1 (sopralluogo)

In caso di partecipazione in RTI (ovvero in caso di avvalimento e/o subappalto), tutti i legali rappresentanti delle imprese dovranno effettuare il sopralluogo? Sarebbe possibile delegare il rappresentante della mandataria (o comunque rappresentante legale dell'ausiliata)?

Risposta: In riferimento alla richiesta di chiarimento formulata da codesto operatore economico si precisa quanto segue:

- In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario **già costituiti**, GEIE, aggregazione di imprese di rete di cui al punto 5 lett. a), b) e, se costituita in RTI, di cui alla lett. c), in relazione al regime della solidarietà di cui all'art. 48, comma 5, del Codice, tra i diversi operatori economici, il sopralluogo può essere effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega del mandatario/capofila.
- In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario **non ancora costituiti**, aggregazione di imprese di rete di cui al punto 5 lett. c) non ancora costituita in RTI, il sopralluogo è effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega di tutti detti operatori. In alternativa l'operatore raggruppando/aggregando/consorziando può effettuare il sopralluogo singolarmente.

Quesito n. 2 (requisito di capacità economica e finanziaria: copertura assicurativa)

Si chiede di confermare che il requisito della copertura assicurativa pari al doppio del valore dell'importo a base di gara può essere dichiarato mediante impegno ad innalzare l'attuale massimale della polizza stipulata dall'Operatore a seguito di aggiudicazione.

Risposta: In riferimento alla richiesta di chiarimento in merito alla copertura assicurativa si precisa quanto segue: Il requisito di capacità economica e finanziaria di cui al punto 7.2 lett. c) del disciplinare di gara (possesso, ai sensi dell'art. 83, co. 4 lett. c del D. Lgs 50/16, della copertura assicurativa...) deve essere posseduto dall'operatore economico concorrente **alla data di presentazione dell'offerta**. Non è pertanto conforme a quanto richiesto in disciplinare, **e quindi non accettabile**, la presentazione di "una dichiarazione di impegno ad innalzare l'attuale massimale della polizza dell'operatore" **a seguito di aggiudicazione**.